


Verbale Assemblea Albiqual del 21 Novembre 2023

Il giorno 21 Novembre 2023 alle ore 17.00 si è riunita in videoconferenza e in presenza presso la sede Albiqual di Brescia, l'Assemblea Albiqual Nazionale per discutere e approvare i seguenti punti all'ordine del giorno:

- Saluti del Presidente con brevi considerazioni sulle attività 2023
- Conferma cariche istituzionali triennio 2023/2026
- Esame e approvazione adeguamento statuto Albiqual
- Approvazione bilancio 2022 e considerazioni 2023

Il Presidente, constatata la presenza del numero necessario dei soci e dell'intero Consiglio Direttivo, dichiara l'Assemblea regolarmente costituita e atta a deliberare sui punti all'ordine del giorno, invitando la Signora Pittella Roberta a svolgere le funzioni di Segretario.

1. Effettuati i saluti il Presidente espone le problematiche affrontate circa la difficoltà di coinvolgimento degli Associati interrogando i presenti sulle possibili soluzioni. Ci si confronta circa modi, argomenti da proporre, relatori da coinvolgere, soprattutto se facenti parte di organi quali i Vigili del Fuoco, le Ast/Asl ecc. Si raccolgono proposte, idee e suggerimenti e si discute circa le possibili nuove metodologie di partecipazione a corsi di formazione, eventi e incontri tecnici: eventi gratuiti e a pagamento, in aula o tramite webinar live e on-demand.
2. Conferma cariche istituzionali : non vi sono osservazioni; restano valide le cariche proposte e già in atto
3. Esame e approvazione adeguamento statuto : a seguito di approfondimenti e studi in merito, la proposta viene approvata all'unanimità



STATUTO DELL' ALBIQUAL



ART. 1 DENOMINAZIONE

In data 11 Aprile 1958 in Milano veniva costituito con atto pubblico, rep. n. 13291 in autentica Avv. Maurizio Marsala Notaio in Milano, l'Istituto dell'Albo delle ditte qualificate per la esecuzione degli impianti elettrici denominato "ALBIQUAL" Associazione dei Costruttori Qualificati di impianti elettrici.

ART. 2 SEDE

L'Associazione ha sede in Brescia, via OrzINUOVI 28.

ART. 3 CARATTERE DELL' ASSOCIAZIONE

L'Associazione ha carattere volontario e non ha scopi di lucro. La sua unica attività ha carattere formativo, divulgativo e promozionale della cultura circa gli aggiornamenti normativi e la sicurezza elettrica ed è destinata in primis a coloro che operano nella filiera impiantistica elettrica ed elettronica, nonché ai fruitori di tali impianti, ivi compresi cittadini, amministratori di condominio, attività commerciali, ecc. Albiqual inoltre dedica la propria offerta formativa agli operatori del settore idraulico e termoidraulico e a tutti coloro che desiderano, per necessità lavorative e/o personali, formarsi ed aggiornarsi.

I soci sono tenuti ad un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con gli altri soci che con i terzi nonché all'accettazione delle norme del presente Statuto.

L'Associazione potrà partecipare quale socio ad altre associazioni aventi scopi analoghi.

ART. 4 DURATA DELL' ASSOCIAZIONE

La durata dell'Associazione è illimitata.

ART. 5 SCOPO

L'Associazione ha il solo scopo di fornire ai Soci una corretta e costante Formazione Professionale Permanente (FPP), affinché gli impianti elettrici ed elettronici vengano realizzati nel rispetto delle vigenti norme impiantistiche, ivi comprese i relativi aggiornamenti.

Albiqual si propone unicamente come sistema di servizi proposti ai Soci mediante seminari tecnici, corsi di aggiornamento tecnico e pubblicazioni specifiche edite dall'Albo. L'attività divulgativa persegue la finalità della cultura circa la sicurezza elettrica al fine di sensibilizzare gli utenti sulla pericolosità della corrente elettrica e della necessità di un utilizzo consapevole e delle manutenzioni da affidare ai professionisti del settore.

Particolarmente interessanti sono le attività dedicate alle scuole, istituti tecnici professionali, al fine di offrire le nostre competenze e conoscenze del settore impiantistico elettrico, intese anche come innovazioni tecnologiche, norme tecniche e sensibilizzazione circa l'utilizzo consapevole degli impianti.

Gli oneri derivanti dall'attività dell'Associazione sono ammortizzati dalle quote associative e da eventuali elargizioni di Terzi.

ART. 6 ASSETTO TERRITORIALE

L' ALBIQUAL ha carattere nazionale.

L'ALBIQUAL si articola sul territorio anche attraverso Sezioni territoriali.

Le Sezioni conformano la propria attività ai principi dello Statuto ed adottano norme coerenti con lo stesso. I relativi regolamenti, nonché le eventuali modifiche successive, debbono essere approvati dall' Assemblea Generale.

ART. 7 REQUISITI PER L'AMMISSIONE DEGLI ASSOCIATI

Possono richiedere l'iscrizione ad Albiqual i seguenti soggetti:

- Tutti coloro che svolgono l'attività di progettazione e costruzione di impianti elettrici ed elettronici

- Tutti coloro che hanno interesse ad avviare attività impiantistica elettrica- elettronica e necessitano di informazioni e formazione al riguardo

Le Imprese, gli Enti Pubblici e Privati e le persone fisiche interessati a sostenere e diffondere la cultura della regola dell'arte e quella della sicurezza nella costruzione di impianti elettrici ed elettronici.

Eventuali altri soggetti non descritti nei punti precedenti, ma che condividano le finalità formative e divulgative dell'Associazione

ART. 8 DIRITTI E OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI

Diritti degli Associati sono quelli contemplati dal contratto di associazione: diritto di intervento in Assemblea, diritto di voto, diritto di impugnare le delibere assembleari, diritto di recesso ecc. e quelli più specifici legati alle attività specifiche dell' associazione, quali: partecipazione agli incontri di approfondimento tecnico, ai seminari, ai corsi di aggiornamento professionale organizzati dall' Associazione, diritto di aderire ed usufruire di tutte quelle iniziative proposte dal Consiglio di Amministrazione e pubblicate sull' Organo Ufficiale dell' Associazione, diritto ad essere inseriti negli elenchi degli Associati Albiqual che vengono annualmente pubblicati e distribuiti.

Obbligo degli Associati è il versamento puntuale della quota associativa annuale secondo le modalità definite dal Consiglio di Amministrazione e la partecipazione alle iniziative che il Consiglio stesso organizza per gli Associati (riunioni tecniche, seminari, ecc.).

ART. 9 PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

La qualifica di socio può venir meno per i seguenti motivi:

- a) la richiesta fatta dall' Associato a mezzo di lettera raccomandata ricevuta almeno tre mesi prima della scadenza dell' esercizio in corso;
- b) la cessazione dell' impresa associata comunicata a mezzo di lettera raccomandata ricevuta almeno tre mesi prima della scadenza dell' esercizio in corso;
- c) l' apertura di una procedura fallimentare o di altre procedure concorsuali a carico della associata;
- d) la perdita dei requisiti che consentono l' iscrizione;

- e) il ritardato pagamento dei contributi per oltre un anno;
- f) per delibera di esclusione del Consiglio di Amministrazione per accertati motivi di incompatibilità; per aver contravvenuto alle norme ed obblighi del presente Statuto o per altri motivi che comportino indegnità; a tale scopo il Consiglio procederà entro il primo mese di ogni anno sociale alla revisione della lista dei soci.

Il socio dimissionario o che comunque cessa di far parte dell' Associazione è tenuto al pagamento del contributo sociale per tutto l'anno e non ha diritto alla restituzione da parte dell' Associazione delle quote versate per l' intero anno solare.

ART. 10 ORGANI

Sono organi dell' Associazione:

- l'Assemblea Generale;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente del Consiglio;
- il Consiglio per la gestione tecnica dell'Albo;
- il Consiglio di Presidenza;
- i Proviviri.



ART. 11 ASSEMBLEA GENERALE

L' Assemblea è l'organo sovrano dell' Associazione.

E' costituita dai legali rappresentanti o loro incaricati, muniti di delega scritta, delle imprese iscritte all' Associazione e in regola con i pagamenti e dai rappresentanti o loro incaricati, muniti di delega scritta, dei Soci Sostenitori e Benemeriti in regola con i pagamenti se dovuti.

Ogni Associato ha diritto ad un voto; esso può farsi rappresentare in assemblea anche da un' altro Associato (O DAL PROCURATORE DELLA SEDE TERRITORIALE DI APPARTENENZA) mediante delega scritta.

L' Assemblea dei Soci è convocata dal Consiglio di Amministrazione mediante avviso personale, con annesso ordine del giorno degli argomenti da trattare, almeno 30 giorni prima della data dell' adunanza. In caso di urgenza, il preavviso può essere ridotto a 10 giorni.

L' Assemblea dei Soci si riunisce almeno una volta all' anno per l'approvazione del bilancio ed ogni qual volta il Consiglio di Amministrazione ne ravvisi la necessità (art. 20 c.c.) o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

Nelle deliberazioni di approvazione di bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Quando non sia indicato diversamente nell' avviso di convocazione, la seconda convocazione seguirà un'ora dopo quella fissata per la prima.

L' Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di sua assenza o impedimento, da un Consigliere delegato dal Consiglio.

L' Assemblea Generale potrà essere convocata anche sul territorio di una delle Sezioni territoriali.

Lo svolgimento dell' Assemblea e le deliberazioni prese devono risultare da un verbale, che può essere redatto da un segretario nominato all' uopo. La redazione del verbale può essere sostituita da una registrazione dello svolgimento video camera e con altri mezzi di registrazione audio visiva che la tecnologia mette a disposizione.

ART. 12 COMPITI DELL' ASSEMBLEA GENERALE

Sono di competenza dell' Assemblea Generale:

- determinazione delle direttive di massima delle linee programmatiche dell' Associazione;
- approvazione del bilancio consuntivo dell' anno precedente e del bilancio preventivo dell' anno in corso;
- nomina del Consiglio di Amministrazione;
- nomina dei Proibiviri;
- modifica dell' atto costitutivo e dello statuto;
- scioglimento dell' Associazione;
- qualsivoglia deliberazione che si intenda riservare all' Assemblea.



ART. 13 DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA GENERALE

Le deliberazioni dell' Assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati, mentre, in seconda convocazione, la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti (art. 21 c.c.).

Le delibere assembleari contrarie alla legge, all' atto costitutivo ed allo statuto, sono annullabili su istanza degli organi dell' ente o di qualunque associato ai sensi dell' art. 23 del c.c.

ART. 14 MODIFICA DELLO STATUTO

Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto, è necessaria la presenza di almeno la metà degli associati **IN REGOLA CON IL PAGAMENTO DELLE QUOTE ASSOCIATIVE** o, in alternativa, la presenza della maggioranza dei Procuratori delle Sedi Territoriali ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell' Associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

ART. 15 REFERENDUM

Il Consiglio di Amministrazione potrà sostituire, al metodo assembleare, un referendum che si svolgerà con le modalità definite dal Consiglio stesso e che verranno sottoposte all' approvazione dei Proibiviri e pubblicate sull' Organo Ufficiale dell' Associazione.
Per le deliberazioni sottoposte al referendum varranno le maggioranze definite per l' Assemblea.

ART. 16 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione provvede collegialmente al governo dell' Associazione ed agisce secondo il principio della maggioranza.

Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente ed è costituito da un numero di sei amministratori. Gli amministratori devono essere scelti preferibilmente fra i Soci Ordinari. Il Consiglio di Amministrazione elegge il Presidente.

Agli amministratori spetta la competenza esclusiva ad amministrare, che non può essere limitata dall' Assemblea. Essi debbono fare ciò che la legge prescrive ed, in particolare, convocare ogni anno l' Assemblea per l' approvazione del bilancio e curare la registrazione dell' Associazione nel registro delle persone giuridiche.

Gli amministratori debbono svolgere la loro attività in relazione a quanto stabilisce l'atto costitutivo per il raggiungimento dello scopo dell'Ente.

Lo scopo dell'Ente e l'interesse concreto dell' Associazione, sono i principi ispiratori del comportamento degli amministratori.

Oltre a questo, devono tener presenti e ottemperare alle deliberazioni assembleari.

Il Consiglio di Amministrazione ha il compito di:

- a) deliberare sulle questioni riguardanti l' attività dell' Associazione per l' attuazione delle

- sue finalità e secondo le direttive dell' Assemblea assumendo tutte le iniziative del caso;
- b) predisporre i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all' Assemblea secondo le proposte della Presidenza;
 - c) deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario che ecceda l' ordinaria amministrazione;
 - d) procedere all' inizio di ogni anno sociale alla revisione degli elenchi dei soci per accertare la permanenza dei requisiti;
 - e) deliberare l' accettazione delle domande per l' ammissione dei nuovi soci;
 - f) deliberare sull' adesione e partecipazione dell' Associazione ad Enti ed Istituzioni Pubbliche e Private che interessano l' attività dell' Associazione stessa, designandone i rappresentanti da scegliere fra i soci.

Gli amministratori sono responsabili nei confronti dell' Associazione se la loro attività amministrativa ha procurato danni all' Ente.

Le azioni di responsabilità, a norma dell' art. 22 c.c. contro gli amministratori per fatti da loro compiuti, sono deliberate dall' Assemblea e sono esercitate dai nuovi amministratori o dai liquidatori.

Il Consiglio di Amministrazione rimane in carica **tre** anni ed è nominato dall' Assemblea.

I singoli amministratori sono rieleggibili.

ART. 17 IL PRESIDENTE

Il Presidente dirige l' Associazione e la rappresenta, a tutti gli effetti, di fronte a terzi ed in giudizio.

Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali. Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l' Associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi.

Il Presidente sovrintende in particolare all' attuazione delle deliberazioni dell' Assemblea e del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente può delegare, ad uno dei consiglieri, parte dei suoi compiti in via transitoria o permanente.

Il Presidente è eletto dal Consiglio di Amministrazione e dura in carica tre anni e comunque fino all' Assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali. Il Presidente è rieleggibile.

Il Presidente convoca il Consiglio di Presidenza. Il Consiglio di Presidenza può essere anche convocato da un Consigliere delegato dal Presidente che in questo caso assume la Presidenza della riunione.

In caso di dimissioni o di impedimento grave giudicato tale dal Consiglio di Amministrazione, il Consiglio stesso provvede ad eleggere un Presidente fino alla successiva Assemblea ordinaria.

ART. 18 CONSIGLIO PER LA GESTIONE TECNICA DELL'ALBO

Il Consiglio per la Gestione Tecnica dell'Albo è convocato e presieduto dal Presidente del C.d.A. o di chi ne fa le veci. Compongono tale Organismo tutti coloro che partecipano alla realizzazione dei momenti formativi professionali degli Iscritti ad Albiqual.

ART. 19 CONSIGLIO DI PRESIDENZA

Il Consiglio di Presidenza è presieduto dal Presidente ed è formato da un Rappresentante di ogni Sezione Territoriale e da Soci Benemeriti.

Il Consiglio di Presidenza ha compiti propositivi e consultivi. E' convocato dal Presidente o da Consigliere delegato dal Presidente.

ART. 20 I PROBIVIRI

I Provirari vengono nominati dall' Assemblea e sono in numero di quattro. Essi hanno il compito di controllare che l' operato degli amministratori dell' Associazione e degli amministratori Territoriali avvenga nel rispetto della legge, delle disposizioni statutarie e sia coerente con le delibere dell' Assemblea. Essi rimangono in carica due anni, sono rieleggibili e possono essere persone estranee all' Associazione.

ART. 21 PATRIMONIO

Il patrimonio dell' Associazione è costituito da tutti i beni e sopravvenienze dell' Associazione stessa.

Le entrate dell' Associazione sono costituite:

- a) dalla quota di iscrizione da versarsi all' atto dell' ammissione all' Associazione nella misura fissata dall' Assemblea Ordinaria;
- b) dalle quote dei Soci;
- c) da versamenti volontari provenienti da terzi, pubbliche amministrazioni, enti locali, istituti di credito e da enti in genere;
- d) da sovvenzioni, donazioni o lasciti di terzi o di associati;

I contributi onorari sono dovuti per tutto l' anno solare in corso, qualunque sia il momento dell' entrata in carica da parte dei nuovi soci.

ART. 22 DURATA DELL' ESERCIZIO E BILANCI

L' esercizio economico dell' Associazione inizia l' uno Gennaio e si chiude il trentuno Dicembre di ciascun anno. Alla fine dell' esercizio, il Consiglio di Amministrazione sottopone all' approvazione dell' Assemblea il bilancio dell' esercizio terminato e propone il bilancio preventivo per l' esercizio a venire. Tali documenti, una volta approvati dall' Assemblea, diventano vincolanti per gli amministratori che devono seguire le linee di previsione.

La gestione straordinaria del patrimonio dell' Associazione e delle riserve accantonate, dovrà essere sottoposta all' approvazione dell' Assemblea, così come eventuali variazioni, che si rendano necessarie rispetto al bilancio preventivo, dovranno essere sottoposte all' Assemblea.

ART. 23 LIQUIDAZIONE DELL' ASSOCIAZIONE

L' Associazione ha durata illimitata ed è retta dal presente Statuto.

Per deliberare lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio dell' Associazione, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati ai sensi dell' art. 23 del c.c.

ART. 24 UFFICI DI SEGRETERIA E RELAZIONI ESTERNE

Gli uffici di Segreteria e delle Relazioni esterne, diretti dal Presidente, sono a disposizione dei soci per tutti i compiti di assistenza, informazione, tutela che rientrano nelle finalità dell' associazione. L'UFFICIO RELAZIONI ESTERNE, inoltre, ha il compito di promuovere la presenza di Albiqual sul territorio nazionale e di contattare, a tal scopo, gli enti e le associazioni che operano sul territorio.



REGOLAMENTO GENERALE

Il presente Regolamento è parte integrante del vigente Statuto e disciplina gli aspetti principali della vita dell'Associazione non precisati dallo Statuto stesso. In ogni caso, in mancanza di eventuali interpretazioni Amministrazione mediante specifiche delibere, in merito, verranno definite di volta in volta dal Consiglio di sarà espletata tramite la Segreteria Generale, posta alle dirette dipendenze del Presidente del C.d.A. o da persona delegata.

Art. 1 – ASSOCIATI

Possono richiedere l'iscrizione ad Albiquel i seguenti soggetti:

- Tutti coloro che svolgono l'attività di progettazione e costruzione di impianti elettrici ed elettronici
- Tutti coloro che hanno interesse ad avviare attività impiantistica elettrica- elettronica e necessitano di informazioni e formazione al riguardo
- Le Imprese, gli Enti Pubblici e Privati e le persone fisiche interessati a sostenere e diffondere la cultura della regola dell'arte e quella della sicurezza nella costruzione di impianti elettrici ed elettronici.
- Eventuali altri soggetti non descritti nei punti precedenti, ma che condividano le finalità formative e divulgative dell'Associazione

Art. 2 - REQUISITI PER L'AMMISSIONE DEI SOCI ORDINARI E SOSTENITORI (solo per Imprese Costruttrici di impianti elettrici)

Ai sensi dell'art. 8 dello Statuto possono essere iscritte all'Albo le Ditte :

- individuali e societarie che siano regolarmente costituite ed iscritte alla CCIAA, oppure "artigiane" a norma delle vigenti disposizioni;
- che abbiano comunque i requisiti stabiliti dalle vigenti disposizioni per eseguire l'installazione di impianti elettrici;
- il cui legale rappresentante non sia incorso in condanne penali per fatti rilevanti, connessi all'attività impiantistica od imprenditoriale, e si impegni, ove richiesto, a segnalare i carichi pendenti;
- la cui attività prevalente sia l'installazione di impianti elettrici;
- che siano in possesso della competenza tecnica indispensabile e dispongano delle attrezzature necessarie per la buona esecuzione degli impianti.

Art. 3 – DOMANDA DI ADESIONE

Le Ditte che chiedono di far parte dell'Albo in qualità di Socio devono corredare la domanda con i documenti richiesti dalla Segreteria Generale. Tali domande dovranno essere sottoposte al Consiglio di Amministrazione per l'espletamento tramite la Segreteria, per le formalità di rito.

Nella domanda la Ditta o il singolo devono dichiarare di essere a conoscenza del Regolamento e dello Statuto dell'Albo, le cui disposizioni si impegna a rispettare in ogni caso.

Art. 4 – QUOTE ANNUALI E CONTRIBUTI

La quota annuale riguarda l'anno solare. Non dovranno versare tale quota le Ditte la cui idoneità verrà accertata dal 1° Settembre in poi di ogni anno. In tal caso, la somma versata per l'espletamento dell'istruttoria di accesso all'Albo, è da intendersi quale quota-parte a saldo di quanto dovuto a titolo di iscrizione per l'anno corrente.

Le quote successive alla prima devono essere corrisposte entro il 31 marzo di ciascuno degli anni ai quali si riferiscono.
Il Consiglio di Amministrazione potrà, anche in deroga alla presente norma, stabilire modalità ed entità di corresponsione diverse da quanto riportato nel presente articolo nell'ambito della sua attività di coordinamento delle Sezioni Territoriali.

Art. 5 – DIRITTI E OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI

Oltre a quanto indicato nell'art. 9 dello Statuto relativo ai diritti e obblighi degli associati, è fatto obbligo alla Ditta Costruttrice iscritta all'Albo di attenersi scrupolosamente, nell'esecuzione degli impianti, all'osservanza:

- delle norme di legge sugli impianti elettrici;
- delle norme tecniche emanate dal Comitato Elettrotecnico Italiano;
- delle istruzioni tecniche emanate dagli Organi dell'Associazione.

Le Ditte iscritte all'Albo sono tenute a comunicare alla Segreteria Generale ogni variazione di notevole rilievo interessante l'organizzazione aziendale ed attività dell'Impresa ed in particolare la sostituzione dei tecnici designati.

Le variazioni devono essere comunicate all'Impresa entro il termine massimo di 30 giorni dalla data in cui si sono verificate.

Art. 6 – PROCEDURA PER LA RADIAZIONE DALL'ALBO PER MOROSITA'

La cancellazione per radiazione dovuta al mancato versamento della quota annuale può venire deliberata dal Consiglio di Amministrazione quando la morosità sia persistente ed in nessun modo giustificata.

Il provvedimento viene comunicato dalla Segreteria all'Impresa interessata con raccomandata A.R., e diviene esecutivo entro due mesi dalla comunicazione, qualora la morosità non sia stata sanata.

L'Impresa può richiedere una nuova iscrizione, non prima però, di sei mesi dalla data di cancellazione.

Art. 7 – PREROGATIVA DELLE DITTE ISCRITTE

L'iscrizione all'Albo porta l'Impresa a godere delle seguenti prerogative:

- 1) segnalazione dei provvedimenti legislativi, delle norme CEI, tabelle UNEL e disposizioni eventuali degli Enti Distributori, relative agli impianti elettrici utilizzatori;
- 2) consulenza tecnica su richiesta dell'Impresa stessa;
- 3) aggiornamento professionale e culturale.

Tali servizi saranno forniti con le modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione

Art. 8 – RINVIO

Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento e dallo Statuto, che si deve intendere prevalente in caso di contrasto, valgono a tutti gli effetti le insindacabili Delibere del Consiglio di Amministrazione e, in difetto di altra regolamentazione, le norme di legge.

